

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE**DEFINIZIONI SPECIFICHE**

Nel testo che segue si intende per:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Allianz Global Assistance: | il marchio che identifica AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia. |
| Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| Centrale Operativa: | la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. |
| Domicilio: | il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. |
| Europa: | Italia, Svizzera e i paesi aderenti all'accordo di Schengen. |
| Evento: | l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. |
| Familiare: | il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora dell'Assicurato nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. |
| Franchigia/scoperto: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. |
| Infortunio: | l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. |
| Italia: | il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. |
| Malattia: | l'alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio. |
| Missione: | il viaggio di lavoro, in località poste al di fuori della sede del Contraente e/o del territorio comunale di residenza dell'Assicurato, che comporti il mutamento temporaneo del luogo dove il lavoratore presta abitualmente la propria attività. |
| Mondo: | Italia, Europa e tutti i paesi non aderenti all'accordo di Schengen, con esclusione di U.S.A. e Canada. |
| Malattie croniche: | i disturbi, le malattie, le lesioni, le ferite o, comunque, qualsiasi situazione patologica avente una o più delle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• sia ricorrente;• sia incurabile;• presenti scarsa reazione alle cure;• richieda trattamenti palliativi;• richieda frequenti e prolungati controlli;• sia causa di invalidità permanente. |
| Patologie preesistenti: | le patologie e le condizioni mediche a esse correlate i cui sintomi si sono manifestati nei 5 (cinque) anni che precedono la data di inizio della copertura, a prescindere che siano state o meno diagnosticate o curate. Tali patologie e condizioni correlate, di cui l'assicurato o i suoi familiari sono, erano o avrebbero presumibilmente dovuto essere a conoscenza, sono considerate preesistenti. |
| Residenza: | il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. |

CONDIZIONI COMUNI**art. 1. Decorrenza e operatività**

La garanzia decorre ed è operante:

- 1.1 dell'inizio della missione e fino al termine della missione stessa, **con un massimo di 365 giorni consecutivi**;
- 1.2 per la destinazione comunicata. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per la missione risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
- 1.3 **nei limiti dei capitali e delle prestazioni previste per il luogo ove si è verificato l'evento, sempreché questo sia compreso nella destinazione comunicata.**

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

art. 2. Persone assicurabili

L'Impresa assicura le persone:

- in missione
- residenti o domiciliate, anche temporaneamente, in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della partenza per la missione.

Nel caso di **persona fisica**, sono assicurabili le persone che intrattengano con il Contraente un rapporto di:

- **lavoro subordinato o parasubordinato,**
- **collaborazione o consulenza, purché la missione sia svolta formalmente per l'esecuzione di una mansione connessa con l'attività svolta istituzionalmente dal Contraente.**

Nel caso di **persona giuridica**, sono assicurabili:

- il titolare;
- il legale rappresentante;
- il socio a responsabilità illimitata;

- i membri del Consiglio di Amministrazione.

art. 3. Persone non assicurabili

L'Impresa, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato, non assicura le persone affette da :

- alcoolismo;
- tossicodipendenza;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive;
- psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili.

L'assicurazione cessa al manifestarsi, anche nel corso della copertura, di tali affezioni senza obblighi per l'Impresa di corrispondere indennizzi per eventuali sinistri.

art. 4. Limiti di età

L'assicurazione è operante per le persone di età non superiore ai **75 (settantacinque) anni**.

Tuttavia, per gli Assicurati che raggiungano tale limite di età nel corso della missione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino al rientro o cessazione della missione stessa.

art. 5. Esclusioni Comuni

Allianz Global Assistance, oltre a quanto escluso nelle specifiche garanzie, esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) missione intrapresa verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) stati di gravidanza oltre la 26^a settimana;
- r) suicidio o tentativo di suicidio;
- s) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- t) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- u) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- v) quarantene.

art. 6. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

6.1 darne avviso a:

- Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

6.2 mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista dalle condizioni di polizza.

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio di legge del giorno in cui sono state sostenute.

art. 7. Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

---AVVERTENZA---

PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE**art. 8. ASSISTENZA IN MISSIONE****8.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in missione, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga previo contatto telefonico le seguenti prestazioni:

- a. consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- b. interprete telefonico a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco prendendo a proprio carico la spesa **fino alla concorrenza di € 700,00**;
- c. segnalazione di un medico specialista all'estero, compatibilmente con le disponibilità locali. Il costo della visita è integralmente a carico dell'Assicurato;
- d. invio di un medico [prestazione fornita per un massimo di 3 volte per missione] al fine di fornire:
 - consulto o supporto ai medici curanti locali, anche per la gestione in loco del caso clinico;
 - organizzare, ove si renda necessario, il Rientro Sanitario dell'Assicurato.Allianz Global Assistance terrà a proprio carico:
 - il costo dei biglietti di viaggio del medico, andata e ritorno;
 - il costo totale di utilizzo del medico, qualora si renda necessario il Rientro Sanitario;
 - i primi 4 giorni di utilizzo del medico nei casi in cui l'intervento si concluda con cure od ospedalizzazione in loco.

La presente prestazione sarà erogata ad insindacabile giudizio dei medici della Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, considerate le condizioni del paziente e del luogo o centro di ospedalizzazione in cui si trova;

- e. viaggio di un familiare [prestazione fornita per un massimo di 3 volte per missione] per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale **con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni**.

Allianz Global Assistance tiene a proprio carico:

- un biglietto di andata e ritorno
- le spese di soggiorno [pernottamento e prima colazione] **nel limite di € 100,00 al giorno per un massimo di 5 giorni consecutivi**;

- f. trasporto – rientro sanitario [prestazione fornita per un massimo di 3 volte per missione]

- dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;
- dal centro medico alla residenza dell'Assicurato o al suo domicilio temporaneo in Italia.

Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario:

- previo accordo tra i medici curanti;
- tenendo a proprio carico tutte le spese;
- con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:
 - "sanitario", appositamente attrezzato, nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali verso un centro meglio attrezzato;
 - "di linea, classe economica, appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi.

Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario in caso di:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso della missione o che, comunque, non ne impediscano la continuazione/prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

- g. rimpatrio della salma fino al luogo della sepoltura paese di nazionalità dell'Assicurato.

Allianz Global Assistance si incarica dell'adempimento di tutte le formalità sul posto, in conformità con le norme internazionali e tiene a proprio carico:

- le spese di trasporto e di inumazione **fino a € 20.000,00** Sono escluse le spese funerarie e dell'eventuale recupero della salma;
- il costo, **fino a € 1.000,00** del biglietto di viaggio di andata e ritorno di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento;
- le spese di pernottamento della prima notte di un familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento;

- h. traduzione della cartella clinica. Allianz Global Assistance provvede, su esplicita richiesta dell'Assicurato, a tradurre la cartella clinica. La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico di Allianz Global Assistance dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo all'italiano ed esclusivamente con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 196 (c.d. legge sulla privacy);

- i. informazioni sanitarie. Allianz Global Assistance in caso di trasporto/rientro sanitario, per permettere un adeguato raccordo anamnestico, fornisce ai medici curanti del Centro medico di destinazione le informazioni sanitarie in suo possesso.

Allianz Global Assistance, inoltre, in caso di necessità dell'Assicurato in missione, organizza ed eroga anche le seguenti prestazioni:

- j. rientro anticipato dell'Assicurato [prestazione fornita per un massimo di 3 volte per missione] determinato da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a **7 giorni** di uno dei familiari a casa.

Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese del biglietto di missione **fino ad un massimo di € 1.500,00**;

- k. anticipo di denaro in caso di comprovata necessità.

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un **importo massimo di € 2.000,00**, con garanzia bancaria e con l'impegno dell'Assicurato di restituzione entro **30 giorni**.

- l. assistenza legale in missione - anticipo cauzione.

Allianz Global Assistance:

- reperisce un legale per gestire in loco le controversie private che coinvolgono direttamente l'Assicurato;
- tiene a proprio carico le relative spese ragionevolmente necessarie **fino a € 1.000,00**

Allianz Global Assistance, inoltre, anticipa **fino a € 5.000,00**, con garanzia bancaria e con l'impegno dell'Assicurato di restituzione entro 30 giorni dall'anticipo stesso:

- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti personali di natura colposa;
- la cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

8.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni Comuni*)

Allianz Global Assistance, oltre a quanto previsto all'art. 5, non prende in carico gli eventi conseguenti o determinati, direttamente ed indirettamente da:

- a. organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
 - b. viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 - c. interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
 - d. prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - e. patologie croniche;
 - f. ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
 - g. partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - h. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- i. nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
 - j. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

8.3 Disposizioni e limitazioni

- a. I capitali assicurati devono intendersi per Assicurato e missione;
- b. le prestazioni di assistenza sono prestate:
 - nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
 - nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività;
 - con utilizzo dei mezzi e delle strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c. la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
- d. Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- e. Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- f. Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- g. L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

art. 9. SPESE MEDICHE

9.1 Oggetto

Allianz Global Assistance in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in missione, **tramite la Centrale Operativa, preventivamente contattata**, provvede :

- a. al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.
Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate **sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.**
La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di Allianz Global Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo **non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.**

Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

- b. al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
- c. al rimborso delle spese per:
 - ✓ visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
 - ✓ cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital);
 - ✓ soccorso e ricerca in mare e montagna;
- d. al rimborso delle spese:
 - ✓ mediche di bordo;
 - ✓ per cure odontoiatriche urgenti;

- ✓ per cure sostenute al rientro, entro **30 giorni**, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in missione.

9.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni Comuni*)

Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:

- a. organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital, avvenuto ai sensi dell'art. 9.1 lett a). La Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- b. viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- c. patologie croniche;
- d. ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- e. interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- f. cure riabilitative;
- g. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- h. prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- i. visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in missione;
- j. espianiti e/o trapianti di organi;
- k. partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- l. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- m. nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- n. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

9.3 Criteri di corresponsione dei rimborsi - Franchigia

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi per ciascun Assicurato, in base ai criteri di polizza e secondo la seguente modalità:

- nessun rimborso spetta quando la spesa accertata sia inferiore o uguale a **€ 100,00**;
- nel limite del capitale previsto, senza alcuna deduzione le spese accertate maggiori di **€ 100,00**.

9.4 Disposizioni e limitazioni

- a. I capitali si devono intendere per assicurato e missione.
- b. Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":
 - nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività;
 - con il sottolimito per le rette giornaliere di degenza di **€ 250,00**;
 - anche più volte nel corso della missione ma, comunque, fino ad esaurimento del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per persona e per missione previsti nella Tabella Capitali Assicurati e nel frontespizio del Certificato di Assicurazione;
 - per un massimo di **100 giorni** complessivi di degenza ospedaliera.

art. 10. IN CASO DI SINISTRO – AVVERTENZA –

10.1 Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa al numero:

+39 02 266 09 137
attivo 24 ore su 24 tutto l'anno

fornendo:

- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- numero della presente polizza;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;

inoltre:

in caso di ricovero ospedaliero

- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente)
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato;

in caso di assistenza ai familiari a casa

- recapito dell'Assicurato in missione e/o del familiare convivente a casa richiedente la prestazione

10.2 In caso di richiesta di rimborso di spese direttamente sostenute (senza previa autorizzazione della Centrale Operativa), l'Assicurato deve darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance specificando:

- circostanze dell'evento ;
- dati anagrafici e recapito;
- numero di polizza;
- codice fiscale
- nome e codice fiscale del titolare del conto corrente e codice IBAN.

Allegando inoltre:

- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.

Per ogni tipologia di sinistro Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

Art. 11. TABELLA CAPITALI ASSICURATI

| Tabella capitali assicurati | Per missione in: | | |
|-----------------------------|------------------|-------|--------------------------------|
| | Europa | Mondo | Usa/Canada [compreso Mondo] |
| | | | |

AGA International S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia



Contraente